

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3557 del 26/06/2026
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA PO DI VOLANO AD USO CAPANNO DA PESCA IN LOCALITA' VOLANO IN COMUNE DI CODIGORO (FE). DITTA: BALDINI LUCIA E ULTERIORI N. 15 SOCI. PRATICA: FE07T0256.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3728 del 26/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventisei GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 *Testo unico delle opere idrauliche*; la l. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti*; la l. 37/1994 *Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*, il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 *Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni*; il d.lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale*;
- la l.r. 3/1999 *Riforma del sistema regionale e locale*, in particolare l'art. 141 *Gestione dei beni del demanio idrico*; la l.r. 7/2004 *Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*, Capo II *Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio*; la l.r. 28/2013, art. 43 *Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico*; la l.r. 13/2015 *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*, in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 *Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*; la l.r. 2/2015, art. 8 *Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*;
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale*;
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia*, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 *Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo*

analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

- *la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;*
- *la DET-2026-123 del 24/02/2026 Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- *la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*
- *la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;*

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 25/06/2007 registrata al protocollo Regionale n. 167678 con cui il Sig. Cavina Elmo, c.f. CVMLME34B17B188G ha presentato istanza per la regolarizzazione di un capanno da pesca identificato con la postazione n.1, sulla sponda sinistra del tratto terminale del Po di Volano in loc. Volano di nel Comune di Codigoro (FE), individuata al foglio 98 fronte e parte mappale 4 ;

PRESO ATTO della nota del 12/07/2023 registrata al PG/2023/121614 con la quale è stata nominata dai soci richiedenti, referente e capo capanno per i rapporti con la P.A. la Sig.ra Baldini Lucia C.F. BLDLCU90S53H199G per l'istanza di concessione;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 266 del 22/10/2025 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette, interna al ZSC-ZPS IT4060005 "Sacca di Goro, Po Di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano", e che pertanto rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

PRESO ATTO del parere favorevole espresso da :

- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico det. dirigenziale Num. 99 del 19/01/2026);
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po (Nulla Osta e Valutazione di Incidenza Ambientale Provvedimento n. 2025/00297 del 23/12/2025);
- Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca Ambiti Bologna e Ferrara della Regione Emilia Romagna (Parere favorevole alla regolarizzazione del capanno pervenuto in data 16/01/2026 al protocollo Arpae n. 0008050.E);
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (Parere favorevole espresso con riserva fatti salvi gli adempimenti di competenza dell'Amministrazione Comunale a norma dell'art. 146 c. 7 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. pervenuto in data 04/12/2025 al protocollo Arpae n. 0215259.E);
- Comune di Codigoro - III Settore – Servizi Tecnici SUE Urbanistica-Edilizia Privata-Suap-Ambiente-Commercio (Proposta di provvedimento inerente all'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ex art. 17-ter L.R. 23/2004 e art. 36-bis D.P.R. 380/2001 e la relativa istruttoria tecnico-amministrativa relativa al procedimento A.C.P. n. 2/2025, trasmessa in data 03/03/2026 al protocollo Arpae n. 0039669.E, inoltrato secondo le disposizioni del D.Lgs 42/2004 alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara in data 11/03/2026 con prot. n. 0045449.U, senza che nei 45 giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio della Compatibilità Paesaggistica e pertanto da ritenersi acquisita).

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione.

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso;
- è stato versato in data 17/06/2026 un deposito cauzionale pari a euro 1.457,10;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Sig.ra Baldini Lucia, C.F. BLDLCU90S53H199G, e ad ulteriori n. 15 soci la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Po di Volano, di mq 320,00 ca, sita in località Volano, in Comune di Codigoro (FE), catastalmente identificata al fg. n.98, fronte e parte mapp. n. 4, ad uso capanno per la pesca sportiva ricreativa identificato con la postazione n.1, codice pratica FE07T0256;
2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2037**;
3. di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, così come sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 10/06/2026 (PG/2026/0116670.E del 26/06/2026);

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in 1.457,10 euro,
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 1.457,10 euro
6. di notificare il presente provvedimento tramite PEC;
7. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
8. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
9. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Stefano Lovo "Incaricato di funzione Coordinamento procedimenti amministrativi delle aree del Demanio idrico e controlli su utilizzi senza titolo del Demanio idrico" e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile
Area Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale (cod. pratica FE07T0256) rilasciata alla Sig.ra **Baldini Lucia**, c.f. **BLDLCU90S53H199G**, in qualità di referente e capo capanno per i rapporti con la P.A. ed ai seguenti cointestatari:

- **Patuelli Antonio**, C.F. PTLNTN48R05C963K;
- **Passalacqua Mauro**, C.F. PSSMRA58M27H199S;
- **Passalacqua Ivano**, C.F. PSSVNI60B07H199V;
- **Patuelli Giorgia**, C.F. PTLGRG75L63A393E;
- **Patuelli Andrea**, C.F. PTLNDR73D03D458D;
- **Marisi Franco**, C.F. MRSFNC54E13H199P;
- **Baldini Natascia**, C.F. BLDNSC90R60H199O;
- **Campana William**, C.F. CMPWLM58T05F257I;
- **Luppi Carlo**, C.F. LPPCRL46S23H195E;
- **Montanari Rita**, C.F. MNTRTI59D48F205D;
- **Aretusi Roberto**, C.F. RTSRRT49H16C469Q;
- **Martinello Gabriele**, C.F. MRTGRL48L23I938Z;
- **Dalpane Massimo**, C.F. DLPMSM72H12E730U;
- **Dalpane Dino**, C.F. DLPDNI42D24E730C;
- **Ancarani Alfredo**, C.F. NCRLRD58A23H199Q.

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Volano, individuata al fg n.98, fronte e parte mapp. n. 4, del Comune di Codigoro (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 320 ca, è destinata ad uso capanno per la pesca sportiva e ricreativa.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2037.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della

concessione.

3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online

[\(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>\)](https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online)

all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso.

ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle

imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è tenuto a collocare, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, almeno un cartello identificativo delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 (formato A4) opportunamente plastificato, in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile /AIPo.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie e si riportano le prescrizioni contenute nel:

- Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 99 del 19/01/2026 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno:

“1. Oggetto del presente nulla osta idraulico è una struttura esistente, definita capanno da pesca, con le caratteristiche tecniche indicate nell'elaborato grafico allegato parte integrante del

presente atto.

2. *La parte di specchio acqueo interessata dall'occupazione è ubicata al fg 98 del Comune di Codigoro, su parte della particella 'acqua pubblica'; il capanno è ubicato su parte della part. 4 (demanio idrico) del medesimo foglio.*

3. *Dovrà essere ottemperato quanto precedentemente prescritto al punto 5.6 del P.P.I.P. del Comune di Codigoro, relativamente all'installazione della segnaletica per la navigazione nel tratto del Po di Volano interessato dalla presenza dei capanni da pesca, che prevede: a) segnaletica mobile: boe cilindriche bianche nella misura di una ogni 50 metri per tutta l'estensione di restrizione dell'alveo, per delimitare lo specchio d'acqua navigabile; b) segnaletica fissa: segnali di limitazione collocati in sponda a 500 metri, sia a monte sia a valle della restrizione dell'alveo. Le caratteristiche e le dimensioni di tali segnali saranno definite sulla base degli effettivi ingombri dei bilancioni e di tutte le parti in acqua; c) segnaletica luminosa: installazione nelle parti più sporgenti a fiume di ogni capanno, di luci bianche visibili a 360° da mantenere costantemente accese di notte e nei periodi di scarsa visibilità.*

4. *Dovrà essere garantito uno spazio di navigazione di almeno m 12,00 al centro dell'alveo, tenendo conto anche dell'ingombro delle reti da pesca, al fine di permettere il transito delle imbarcazioni in sicurezza. A questo proposito questo Ufficio potrà chiedere in qualunque momento al titolare della concessione di apportare modifiche e/o ridimensionamenti della rete da pesca e la rimozione di eventuali altri oggetti di ingombro, a cura e spese del concessionario, per garantire la sicurezza della navigazione.*

5. *Le caratteristiche e dimensioni dell'area richiesta devono essere conformi a quanto dichiarato nella domanda di rilascio della concessione e degli elaborati allegati. Il Richiedente è interamente responsabile degli eventuali danni che la presenza della struttura (capanno) dovesse provocare a terzi e/o ai beni demaniali e/o al rilevato arginale e pertinenze; per questo il medesimo dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione, con le indicazioni che questo Ufficio vorrà*

impartire, tenendo completamente sollevata da qualsiasi responsabilità ed estranea da eventuali controversie questa Agenzia. Ogni modifica alla destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione concedente A.R.P.A.E., previo parere dell'A.R.S.T.P.C. - Ufficio Territoriale di Ferrara.

6. Il Richiedente dovrà provvedere alla buona conservazione della struttura presente sullo spazio acqueo, sul rilevato arginale e sulle aree occupate eseguendo la necessaria manutenzione onde evitare che possa risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici e della navigazione.

7. Il Richiedente sarà sempre comunque responsabile del bene in argomento e della sua custodia, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile.

8. Resta inteso che questa Agenzia interviene esclusivamente per finalità connesse alla tutela delle opere di difesa idraulica e della sicurezza della navigazione. Conseguentemente, la stessa non provvederà ad alcun intervento sulle aree del demanio idrico interessate al fine di garantire l'accessibilità e la fruibilità dei capanni. Qualora il rilevato su cui insiste la struttura del capanno sia interessato da fenomeni di frana o smottamento che non incidano sulla stabilità rilevante ai fini della sicurezza idraulica e della navigazione, ogni intervento di ripristino del rilevato ritenuto necessario per garantire l'accesso e l'utilizzo in condizioni di sicurezza del capanno e dello specchio acqueo concesso sarà interamente a carico del Richiedente, nel rispetto delle prescrizioni che questo Ufficio riterrà di impartire.

9. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, sul rilevato arginale, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere. Il Richiedente è responsabile di tutti gli apprestamenti di sicurezza, di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi agli impianti esistenti, comprese le vasche di raccolte delle acque reflue. Resta inteso che la messa in sicurezza e il ripristino degli eventuali danni provocati sui beni demaniali e/o al rilevato arginale e relative pertinenze dalla presenza degli stessi saranno a totale carico del Richiedente.

10. *Questo Ufficio non è responsabile per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*
11. *Il Richiedente è comunque tenuto a consentire in qualunque momento il libero accesso e transito nell'area oggetto di concessione sia al personale che ai mezzi di questa Agenzia Regionale, oltre che alle Imprese da questa incaricate per eseguire rilievi, accertamenti e interventi operativi al fine di garantire l'attività di controllo, sorveglianza e manutenzione del corso d'acqua e delle relative pertinenze.*
12. *Nell'eventualità che questo Ufficio Territoriale, nell'esecuzione di propri lavori per motivi di sicurezza idraulica e della navigazione dovesse danneggiare i manufatti in argomento, anche a causa del transito con automezzi di questa UT e/o mezzi d'opera, il Richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla riparazione dei danni, con le prescrizioni e le modalità che lo scrivente vorrà impartire.*
13. *Il Richiedente è tenuto a verificare il Portale delle Allerte Meteo della Regione Emilia-Romagna al fine di valutare l'utilizzo in sicurezza del capanno in caso di condizioni meteo-marine avverse.*
14. *Nel caso di diniego della concessione o qualora intervenga la revoca della stessa il Richiedente dovrà provvedere al completo allontanamento di tutto il materiale presente ed al ripristino della situazione preesistente alla costruzione del capanno.*
15. *È assolutamente vietato utilizzare le aree e lo spazio acqueo che verranno concessi per usi diversi da quello per il quale viene accordata la concessione.*
16. *Dovranno essere rispettate le eventuali ulteriori prescrizioni circa le modalità di utilizzo e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Ufficio.*
17. *Questo Ufficio non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici ed elevate*

escursioni di marea. Questa Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale e nelle relative pertinenze idrauliche.

18. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'A.R.S.T.P.C. – U.T. Ferrara, può chiedere all'amministrazione concedente (A.R.P.A.E.) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo.

19. Il Richiedente è consapevole che la regolarizzazione urbanistica del capanno (permessi di costruire in sanatoria o condono edilizio) non comporta la costituzione di diritti reali sull'area dove insiste il capanno stesso, tenuto conto che tale area è indisponibile e che per ragioni di sicurezza idraulica o esigenze di pubblico interesse potrà essere ordinata la riduzione in pristino dei luoghi, con richiesta di demolizione del manufatto da eseguire a cura e spese del Richiedente.

20. Il presente nullaosta è rilasciato unicamente ai fini idraulici e della navigazione, indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni ed Enti interessati, ciascuno per gli aspetti di competenza.

21. L'A.R.S.T.P.C. – Ufficio Territoriale di Ferrara rimane estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

22. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.”

● Nulla Osta e Valutazione di Incidenza Ambientale Provvedimento n. 2025/00297 del 23/12/2025 dell' Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po:

“ Si valuta che l'intervento proposto sia da ritenersi conforme alla Normativa Tecnica di Attuazione del Piano Territoriale della Stazione “Volano Mesola Goro” a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate; per quanto riguarda la procedura di Valutazione di

Incidenza, l'intervento proposto non presenta incidenza negativa significativa sugli habitat, sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nei Siti Rete Natura 2000 interessati e pertanto risulta essere compatibile con la corretta gestione del Sito. Rilascia nulla osta a Sig.ra Baldini Lucia per la sanatoria del capanno oggetto della pratica FE07T0256 di Arpae Agenzia prevenzione ambiente energia Emilia-Romagna”

- *Parere favorevole alla regolarizzazione del capanno pervenuto in data 16/01/2026 al protocollo Arpae n. 0008050.E dal Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca Ambiti Bologna e Ferrara della Regione Emilia Romagna:*

“Si esprime parere favorevole alla regolarizzazione del capanno esistente, senza lavori strutturali, come sopra descritto, ai sensi dell’art.9, comma 5, L.R.11/2012, in quanto la tipologia della struttura e le modalità dell’utilizzo non presentano fattori di incidenza negativa significativi sullo stato del patrimonio ittico presente.

Ai fini di tutela del patrimonio ittico e per garantire il rispetto della vigente normativa in materia, si prescrive quanto segue:

- *di rispettare, durante l’attività di pesca, il Regolamento di cui alla D.G.R. 92/2018;*
- *di porre particolare attenzione alle eventuali operazioni di rifornimento carburante, per evitare qualsiasi tipo di sversamento.”*

- *Parere favorevole inerente l’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ex art. 17-ter L.R. 23/2004 e art. 36-bis D.P.R. 380/2001 e la relativa istruttoria tecnico-amministrativa relativa al procedimento A.C.P. n. 2/2025, trasmessa in data 03/03/2026 al protocollo Arpae n. 0039669:*
si ritiene necessario uniformare la copertura mediante l’utilizzo di laterizio come quello in parte presente, asportando la copertura in Eternit;

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di

urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.